

Traduzione**CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE D'ALTO MARE NELL'OCEANO PACIFICO SETTENTRIONALE**

Le PARTI CONTRAENTI,

DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nell'Oceano Pacifico settentrionale e a salvaguardare nel contempo gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse,

RICHIAMANDOSI alle norme di diritto internazionale pertinenti figuranti nella *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare* del 10 dicembre 1982, nell'*Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori* del 4 dicembre 1995 e nell'*Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare* del 24 novembre 1993, e tenendo conto del *Codice di condotta per una pesca responsabile* adottato dalla conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nella 28ª sessione del 31 ottobre 1995 e degli *Orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare* adottati dalla FAO il 29 agosto 2008,

PRENDENDO atto dell'invito rivolto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 61/105 e 64/72 ad adottare misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili e le specie associate dagli impatti negativi significativi di pratiche di pesca distruttive nonché della sua risoluzione 60/31, che incoraggia gli Stati a riconoscere, ove pertinente, che i principi generali dell'*Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori*, del 4 dicembre 1995, dovrebbero applicarsi anche a determinati stock ittici d'alto mare,

RICONOSCENDO la necessità di raccogliere dati scientifici al fine di comprendere la biodiversità marina e l'ecologia della regione e valutare gli impatti delle attività di pesca sulle specie marine e sugli ecosistemi marini vulnerabili,

CONSAPEVOLI della necessità di evitare impatti negativi sull'ambiente marino, preservare la biodiversità, salvaguardare l'integrità degli ecosistemi marini e ridurre al minimo il rischio di effetti duraturi o irreversibili derivanti da operazioni di pesca,

PREOCCUPATE per gli impatti negativi che potrebbero comportare attività di pesca di fondo non regolamentate per le specie marine e gli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dell'Oceano Pacifico settentrionale,

DETERMINATE ALTRESÌ a svolgere attività di pesca responsabili e a collaborare efficacemente per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN") e gli impatti negativi che ne derivano per lo stato delle risorse alieutiche mondiali e degli ecosistemi che le ospitano,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1**Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «Convenzione del 1982»: la *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare* del 10 dicembre 1982;
- b) «Accordo del 1995»: l'*Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori* del 4 dicembre 1995;
- c) «pesca di fondo»: le attività di pesca in cui gli attrezzi da pesca possono venire in contatto con il fondale marino durante il normale svolgimento delle operazioni di pesca;
- d) «consenso»: l'assenza di obiezioni formali al momento in cui è adottata la decisione;

